



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-647/17 del 13 marzo 2019 ECLI:EU:C:2019:195	Skatteverket contro Srf konsulterna AB	V	rinvio pregiudiziale	SE	Ultima istanza - Högsta förvaltningsdomstolen	E. Sharpston	-	principio del luogo di fruizione	IVA – Prestazioni di servizi relativi all'accesso a manifestazioni educative – Luogo delle operazioni imponibili
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario - IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se la nozione di "accesso a manifestazioni", di cui all'articolo 53 della [direttiva IVA], debba essere interpretata nel senso che essa include una prestazione di servizi consistente in un corso della durata di cinque giorni in materia di contabilità e gestione, dispensato unicamente a soggetti passivi e che presupponga iscrizione e pagamento anticipati									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, dev'essere interpretato nel senso che i termini «servizi relativi all'accesso a manifestazioni» contemplati da tale disposizione includono un servizio, come quello oggetto del procedimento principale, consistente in un'attività di formazione in contabilità e in gestione, della durata di cinque giorni, dispensata solo a soggetti passivi e subordinata a previa iscrizione e previo pagamento.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Europea nel quadro di una procedura di rinvio pregiudiziale riguarda la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ai fini dell'imposizione sul valore aggiunto in relazione ad una fattispecie di attività formative espletate in diversi Stati membri.</p> <p>In particolare, una società con sede in Svezia svolgeva attività di formazione che veniva espletata sia in Svezia che in altri Stati membri. In quest'ultimo caso, i formatori si spostavano nel relativo Stato membro.</p> <p>La partecipazione alle attività di formazione effettuate dalla società richiedeva l'iscrizione ed il pagamento di un'a quota, che dovevano essere effettuati prima dell'inizio delle attività.</p> <p>A seguito di apposita richiesta, la Commissione tributaria svedese ha emesso un parere nel quale ha dichiarato che le attività di formazione espletate in Stati membri diversi dalla Svezia devono considerarsi effettuate in Svezia, con la conseguenza che l'IVA deve essere ivi riscossa.</p> <p>L'ufficio delle imposte ha presentato ricorso alla Corte suprema amministrativa svedese per avere conferma di detto parere. Tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell'art. 53 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA").</p> <p>Tale articolo dispone che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.</p> <p>L'articolo 33 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, stabilisce che i servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva IVA comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.</p> <p>La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 53 della direttiva IVA, ricorda che la ratio sottesa alle disposizioni della direttiva IVA, riguardante il luogo delle prestazioni di servizi, impone che i beni e i servizi siano imponibili, nei limiti del possibile, nel luogo della loro fruizione (sentenza dell'8 dicembre 2016, A e B, C 453/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).</p> <p>Nel caso di specie, l'attività svolta dalla società svedese consisteva nel dare accesso a seminari che si svolgevano fuori dal territorio nazionale. Tale attività è però, secondo la Corte, intrinsecamente connessa a quella di partecipare a tale seminario, al punto che le due vanno considerate come un'unica prestazione.</p> <p>Ne consegue che la determinazione del luogo delle prestazioni di attività di formazione ed accesso alla formazione deve essere effettuata sulla base dell'articolo 53 della direttiva IVA ed esse devono essere conseguentemente assoggettate all'IVA nel luogo in cui le prestazioni stesse vengono materialmente svolte, vale a dire di volta in volta negli Stati membri in cui dette attività di formazione vengono concretamente espletate.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									